



Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

documento

DISCIPLINARE

**DTR 07
Ed.01 Rev.03**

Titolo:

DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA

INDICE

| | |
|--|---|
| PREMESSA | 2 |
| 1. SCOPO DEL DOCUMENTO | 2 |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 2 |
| 3. CAMPO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| 4. MATERIE PRIME | 3 |
| 4.1. Prodotti di origine vegetale | 4 |
| 4.2 Prodotti di origine animale | 4 |
| 4.3. Prodotti di origine inorganica | 4 |
| 4.4. Prodotti derivanti da processi chimici di sintesi | 4 |
| 4.5. Acqua | 4 |
| 5. PROCESSI CUI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE LE MATERIE PRIME | 5 |
| 6. FORMULAZIONE DEI PRODOTTI..... | 5 |
| 7. TRATTAMENTO DEL PRODOTTO FINITO | 6 |
| 8. IMBALLAGGI..... | 6 |
| 9. PROVE E ANALISI OBBLIGATORIE | 7 |
| 10. ETICHETTATURA..... | 7 |
| ALLEGATO 1 | 9 |
| ALTRI PRODOTTI AMMESSI (PUNTO 4.4. B)..... | 9 |

| Redazione RCV | Verifica RAQ | Verifica CNC | Approvazione CDA | Tipo di revisione | Data | Pagina/e | Ed. | Rev.e |
|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|----------|--------------|-----|-------|
| Pulga A. | Razionale V. | Bandieri R. | Paparella G. | Nuova Edizione | 30-04-09 | tutte | 01 | 00 |
| Pulga A. | Razionale V. | Bandieri R. | Paparella G. | Revisione | 18-12-09 | Pag 2,3,6,7 | 01 | 01 |
| Pulga A | Razionale V. | Michelini P. | Paparella G. | Revisione | 28.01.11 | Pag. 3,4,8 | 01 | 02 |
| Pulga A | Razionale V. | Michelini P. | Paparella G. | Revisione | 29.04.11 | Pag. 3,4,5,8 | 01 | 03 |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--------|--|---------------------------|
| ICEA | DTR 07 | DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA | Ed.01 Rev.03 del 29.04.11 |
|------|--------|--|---------------------------|

PREMESSA

La società dei consumi ha un forte impatto sull'ambiente. La portata di tale impatto dipende dalle scelte che ciascuno di noi consumatori fa per soddisfare i propri bisogni.

Una scelta che può essere decisiva è quella di comprare prodotti il più possibile caratterizzati da un elevato livello di sostenibilità ambientale.

La domanda del consumatore di prodotti rispettosi dell'ambiente rappresenta un potente stimolo per le imprese, che possono così riflettere su come rendere più compatibili con l'ambiente i loro prodotti, intensificare gli sforzi in materia di ambiente e migliorare le prestazioni lungo tutto il ciclo di vita dei propri prodotti e servizi.

Per scegliere i prodotti a minore impatto ambientale, i consumatori devono disporre di informazioni accessibili, comprensibili, pertinenti e credibili sulla qualità ambientale dei prodotti stessi.

Un'altra problematica importante è quella della sicurezza e salubrità dei prodotti che, in diversi casi, crea importanti costi sociali indiretti.

Questo disciplinare è il frutto di un lavoro di discussione e condivisione tra tutte le parti coinvolte: produttori, consumatori, autorevoli esponenti del mondo accademico e scientifico, organismo di controllo (ICEA).

1. Scopo del documento

1.1 Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti dei detersivi e di altri prodotti rientranti nel campo di applicazione al punto 3 del presente Disciplinare che possono esibire in etichetta l'indicazione "Eco Bio Detergenza ICEA" o "Eco Detergenza ICEA", e per i quali viene concesso l'utilizzo dell'apposito marchio.

Gli obiettivi del presente disciplinare sono di seguito indicati.

- Favorire, nel campo della detergenza casa e comunità, l'utilizzo di prodotti ottenuti con materie prime, processi produttivi ed imballaggi caratterizzati da un basso impatto ambientale.
- Ottenere prodotti che rispettino la salute del consumatore e non abbiano effetti allergizzanti ed irritanti.
- Promuovere l'utilizzo di materie prime naturali, provenienti da agricoltura biologica, non OGM e non sottoposte a radiazioni ionizzanti.

2. Riferimenti normativi

- legge 136 del 26/04/83
- legge 8 del 07/86
- Regolamento CEE 45/99 e suo recepimento Italiano Legge 65/2003
- D.P.R. 6 febbraio 2009, n.21
- Regolamento CE 1980/2000 Decisioni Della Commissione in particolare per il computo del VCDtox (volume critico di diluizione)
- Regolamento CE 834/07 e Regolamento CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni.

| | | | |
|------|--------|--|---------------------------|
| ICEA | DTR 07 | DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA | Ed.01 Rev.03 del 29.04.11 |
|------|--------|--|---------------------------|

3. Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del presente disciplinare i seguenti prodotti:

- a) Tutti i detersivi utilizzabili per il lavaggio a mano ed in lavastoviglie di **stoviglie, attrezzature e altri utensili da cucina**; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.).
- b) Prodotti detergenti destinati alle pulizie di **pavimenti, pareti, soffitti, ed altre superfici dure come piani di lavoro, mobilio, attrezzature ed installazioni, automobili, mezzi semoventi ecc.**; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.).
- c) Detersivi per bucato in polvere, liquidi, o sotto altra forma per il **lavaggio dei tessuti sia a mano che in lavatrice**; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.).
- d) Prodotti detergenti destinati alle operazioni di **pulizia e di rimozione dello sporco negli opifici artigianali, industriali ed agricoli**, mense, comunità, uffici, fabbriche, alberghi, agriturismi, capannoni e stalle, ecc. ed ogni luogo chiuso deputato alla produzione, presenza e permanenza delle attività umane; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.).
- e) Coadiuvanti, ingredienti, materie prime, ausiliari chimici, semplici sostanze naturali o di origine inorganica o **prodotti autorizzati dal Regolamento CE 834/07** che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza, anche se presidi medico chirurgici o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.).

4. Materie prime

I prodotti della Eco Bio Detergenza ICEA possono annoverare tra i propri componenti le seguenti materie prime:

1. Prodotti d'origine vegetale
2. Prodotti d'origine animale
3. Prodotti d'origine inorganica
4. Prodotti derivanti da processi chimici di sintesi
5. Acqua

Ogni gruppo di materie prime deve rispettare le caratteristiche sotto indicate e rispettare le percentuali di composizione riportate al punto 6 del presente disciplinare.

| | | | |
|------|--------|--|---------------------------|
| ICEA | DTR 07 | DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA | Ed.01 Rev.03 del 29.04.11 |
|------|--------|--|---------------------------|

4.1. Materie prime di origine vegetale

I prodotti riportanti l'indicazione "Eco Bio Detergenza" sono ottenuti utilizzando materie prime vegetali provenienti da coltivazioni biologiche o da raccolta spontanea certificate ai sensi del Reg. CE 834/07 (o altre normative internazionali di riferimento: es. NOP, JAS, COR, ecc.).

Nei prodotti riportanti l'indicazione "Eco Detergenza" è ammesso l'utilizzo di prodotti derivanti da agricoltura convenzionale purché non OGM o derivanti da OGM (in caso di prodotti "a rischio", ossia presenti sul mercato in forma OGM come mais, soia, colza, ecc. è richiesta la certificazione volontaria di prodotto rilasciata da enti terzi accreditati).

In tutti i casi non sono ammessi prodotti derivanti da piante a rischio di estinzione.

4.2 Materie prime di origine animale

Al fine di salvaguardare il benessere animale devono provenire da allevamenti biologici per entrambe le categorie di prodotti. Non possono essere utilizzate materie prime di origine animale quando questo ne comporti la soppressione.

Sull'etichetta delle formulazioni, ove si dimostri il non utilizzo di prodotti di origine animale, si potrà riportare le seguente frase: "Non contiene prodotti di origine animale".

4.3. Materie prime di origine inorganica

Nelle materie prime di origine minerale, deve essere valutato il contenuto di metalli di riconosciuta tossicità (As, Pb, Cu, Ni, Cd, Zn, Cr esavalente, Sb) in modo da verificare che non vi sia contaminazione e che essi siano eventualmente presenti solamente in tracce. Durante il primo anno d'applicazione del presente disciplinare sarà monitorato il livello di tali impurità nelle materie prime al fine di definire le soglie massime tollerabili.

E' ammesso l'impiego di reagenti acidi e basici di uso comune utilizzati nei processi di sintesi delle materie prime (acido cloridrico, solforico, nitrico, fosforico, soda, potassa, ecc.)

4.4. Materie prime derivanti da processi chimici di sintesi

a) Tensioattivi

Al fine dell'applicazione del successivo punto 6.5, è richiesta la documentazione comprovante l'origine vegetale delle catene alchiliche utilizzate per i processi di sintesi.

b) Altri Prodotti

Sono ammessi i prodotti riportati nell'allegato 1, per i quali non vi sono valide alternative di comprovata origine naturale disponibili sul mercato e di cui si sono valutate positivamente le caratteristiche di impatto sull'ambiente e sulla cute. Il Comitato Scientifico si riserva di approvare l'impiego di eventuali altri prodotti sulla base dei criteri adottati per quelli ammessi.

4.5. Acqua

Può essere utilizzata acqua potabile oppure acqua demineralizzata o osmotizzata.

| | | | |
|------|--------|--|---------------------------|
| ICEA | DTR 07 | DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA | Ed.01 Rev.03 del 29.04.11 |
|------|--------|--|---------------------------|

5. Processi cui possono essere sottoposte le materie prime

5.1 In fase d'estrazione e purificazione sono da preferire processi di tipo fisico. Sono vietati l'irradiazione con raggi gamma o con raggi x a scopo conservativo.

5.2 Per le materie prime derivate da processi che impiegano catalizzatori metallici sia in fase omogenea sia in fase eterogenea, dovranno essere presentati Referti Analitici relativi alla presenza di metalli pesanti al fine di valutare l'impatto ambientale di tali processi di produzione.

L'azienda formulatrice dovrà dimostrare la corretta dichiarazione relativa allo smaltimento di eventuali residui solidi di lavorazione (n° di classificazione CER – Catasto Europeo dei Rifiuti) prodotti nel processo di sintesi, l'osservanza delle tabelle A o C della legge MERLI per lo scarico dei reflui idrici, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera.

6. Formulazione dei prodotti

6.1 Per ogni prodotto deve essere indicata la formulazione esatta e, in particolare, la precisa descrizione chimica degli ingredienti (identificati come da nomenclature IUPAC, DCI, CAS NUMBER, FORMULA DI STRUTTURA), grado di purezza, tipo e percentuali delle impurezze presenti riportati sulle schede di sicurezza, il tutto stilato allo scopo di fornire adeguati strumenti di valutazione per la certificazione.

6.2 Il peso dell'impatto ambientale (tossicità acquatica) del prodotto finito sarà valutato con il valore del VCD_{TOX} , volume critico di diluizione, che sarà calcolato con la seguente formula (tratta dal regolamento CEE Ecolabel ultima "Decisione della Commissione del 14 febbraio 2003 che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE").

$$VCD_{TOX}(\text{ingrediente } i) = \frac{\text{peso/lavaggio } (i) \times \text{fattori di carico}(i)}{\text{effetto a lungo termine } (i)} \times 1000$$

per le seguenti categorie di prodotti detersivi il valore ottenuto non dovrà essere superiore a:

| | |
|--|--------|
| Piatti a mano | 3500 |
| Superfici dure (pavimenti, piani di lavoro, ecc.) | 5000 |
| Detersivi Liquidi e polveri per bucato a mano e in lavatrice | 200000 |
| Polveri per lavastoviglie | 20000 |
| Liquidi per lavastoviglie | 20000 |
| Vetri | 1500 |
| Prodotti per WC e altri pronti all'uso | 10000 |
| Ammorbidenti | 6000 |

Nel calcolo del VCD_{TOX} complessivo non si tiene conto degli olii essenziali biologici utilizzati. Questi valori potranno essere aggiornati in senso più restrittivo a seguito delle nuove possibilità di formulazione date dal progresso scientifico o tecnologico.

| | | | |
|------|--------|--|---------------------------|
| ICEA | DTR 07 | DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA | Ed.01 Rev.03 del 29.04.11 |
|------|--------|--|---------------------------|

6.3 Nessun formulato potrà contenere ingredienti presenti in percentuale maggiore dello 0,01 in peso caratterizzati da frasi di rischio quali: R40-R45-R46-R47-R49-R50-53-R51-53-R59-R60-R61-R62-R63-R64-R68.

6.4 Gli ingredienti non dovranno parimenti essere classificati come R 42 (può causare sensibilizzazione per via inalatoria). Le sostanze classificate come R 43 (può causare sensibilizzazione attraverso il contatto cutaneo) non dovranno essere presenti in percentuale superiore allo 0,3%. Non sono ammesse sostanze che siano potenzialmente bioaccumulative. Una sostanza deve essere considerata bioaccumulativa se possiede un Fattore di Bioconcentrazione (BCF) >100 o se il suo Coefficiente di Ripartizione ottanolo/acqua ($\log K_{ow}$) > 3.

La biodegradabilità delle materie prime di origine organica utilizzate dovrà essere comprovata (Test OECD serie 302 / serie 301).

6.5 Fatte salve le deroghe ai punti 4.1 e 4.2, il prodotto finito dovrà contenere almeno il 95%, in peso, di ingredienti d'origine vegetale e/o animale derivanti da agricoltura biologica o raccolta spontanea (includendo anche l'acqua che li costituisce). Per i tensioattivi e gli altri prodotti ottenuti da sintesi chimiche sarà necessario comprovare l'origine naturale delle materie prime che forniscono la catena di atomi di carbonio che contraddistingue tali molecole.

Il carbonio organico utilizzato nella sintesi dei tensioattivi presenti nel prodotto finito dovrà essere di comprovata origine vegetale.

7. Trattamento del prodotto finito

7.1 Il prodotto finito non può essere irradiato né subire altri processi di tipo non fisico.

7.2 Non è ammesso lo svolgimento di test su animali per i prodotti sottoposti a certificazione.

8. Imballaggi

8.1 Sono ammessi solo contenitori riciclabili, inerti, che non rilasciano monomeri pericolosi per la salute e l'ambiente.

8.2 E' vietato l'uso del PVC.

8.3 Si raccomanda di ridurre e se possibile evitare l'uso di imballaggi secondari.

8.4 Nella comunicazione al consumatore dovrà essere enfatizzato il riutilizzo del contenitore per le ricariche, dove previste, che dovranno essere messe in commercio unitamente al prodotto stesso.

8.5 Nel contenitore deve essere privilegiato l'uso di dispositivi spruzzatori o dosatori monomateriale.

Nel caso di prodotti che prevedono, nel contenitore, la pompetta spruzzatrice o dosatrice plurimateriale (es. contenente elementi metallici) è obbligatorio:

- commercializzare tale articolo anche nella versione "ricarica"
- invitare il consumatore, mediante visibili diciture in etichetta, all'utilizzo il più possibile ripetuto della pompetta. La presenza del metallo, infatti, impedisce un corretto riciclaggio.

| | | | |
|------|--------|--|---------------------------|
| ICEA | DTR 07 | DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA | Ed.01 Rev.03 del 29.04.11 |
|------|--------|--|---------------------------|

8.6 Per favorire un corretto riciclaggio è obbligatorio utilizzare etichette dello stesso materiale del flacone.

9. Prove e analisi obbligatorie

9.1 Tutti prodotti, con l'esclusione di quelli indicati al punto 3 e), dovranno superare i test della performance di lavaggio secondo metodiche derivate da quelle ufficiali o sviluppate appositamente da un laboratorio qualificato, in grado di attestarne la loro efficacia rispetto a prodotti simili aventi posizione di leader di mercato

Una linea guida è pubblicata sul sito ICEA.

9.2 I prodotti che vengono, per l'uso, a contatto continuativo e stabile con la pelle (detergenti per il lavaggio a mano dei piatti, bucato a mano) dovranno essere testati tramite Patch Test

9.3 Per i prodotti semplici, i semilavorati, le materie prime - vedi punto 3 e) - i test della performance e gli altri test dovranno essere prescritti di volta in volta in modo specifico dal Comitato di valutazione dell'ente di certificazione in una valutazione preliminare motivata.

I risultati di tali test dovranno essere indicati in etichetta o in schede tecniche da rendere disponibili al pubblico.

Le metodiche saranno rese pubbliche.

10. Etichettatura

10.1 L'etichetta deve contenere oltre alle indicazioni di legge:

- a) le istruzioni sul dosaggio e la funzionalità del prodotto,
- b) le informazioni sugli ingredienti,
- c) la dichiarazione degli ingredienti stessi in ordine decrescente di percentuale in peso e una riassuntiva spiegazione al consumatore.

Sull'etichetta delle formulazioni, ove si dimostri il non utilizzo di prodotti d'origine animale, si potrà riportare la seguente frase "Non contiene prodotti d'origine animale".

10.2 L'organismo di controllo e certificazione renderà pubblico, mediante almeno il sito internet, ogni prodotto certificato con la composizione allo scopo di mettere il consumatore nelle condizioni di maggior comprensione e più consapevole consumo.

10.3 Nell'etichetta dei prodotti coadiuvanti è necessario comunicare ai consumatori la facile reperibilità, sul mercato dei prodotti naturali, delle componenti di uso comune (ad es.: *"alcuni ingredienti di questo prodotto, alcool etilico, acido citrico e olio essenziale di Limone, sono sostanze di uso comune facilmente reperibili in commercio"*).

| | | | |
|------|--------|---|---------------------------|
| ICEA | DTR 07 | DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA | Ed.01 Rev.03 del 29.04.11 |
|------|--------|---|---------------------------|

10.4 E' riportato il marchio di certificazione (unitamente ai codici di controllo) previsti da ICEA per la specifica categoria di prodotto - Eco Bio Detergenza ed Eco Detergenza - nelle diverse versioni grafiche ufficiali (da richiedere agli uffici ICEA), rispettando quanto previsto dal "REGOLAMENTO USO DEI LOGO ICEA E PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE" (all.2 M.O.). Di seguito due esempi.



XXX DP XXX



XXX EC XXX

11. Marchio

Il marchio "Eco Bio ed Eco Detergenza" viene concesso a:

prodotti che soddisfanno i requisiti di questo disciplinare e fanno parte di una linea di prodotti certificati.

Nel caso in cui la ditta produca anche detersivi non certificati, la linea di " Eco Bio ed Eco Detergenza " deve avere un marchio commerciale ed una veste grafica ben distinta dai prodotti non certificati, in modo che il consumatore riesca a distinguere immediatamente i prodotti certificati da quelli non certificati.

Nel caso tuttavia delle aziende dove il marchio commerciale corrisponda al nome stesso del produttore, al fine di non creare svantaggio, si consente il mantenimento dello stesso marchio commerciale, purchè la linea certificata sia immediatamente riconoscibile dal consumatore rispetto ai prodotti non certificati.

| | | | |
|------|--------|--|---------------------------|
| ICEA | DTR 07 | DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO BIO ed ECO DETERGENZA | Ed.01 Rev.03 del 29.04.11 |
|------|--------|--|---------------------------|

ALLEGATO 1

ALTRI PRODOTTI AMMESSI (punto 4.4. b)

Conservanti

acido benzoico e suoi derivati
fenossietanolo
acido sorbico e suoi derivati
sodio deidroacetato

Conservanti particolari per ambienti a Ph superiore a 9:

alcool diclorobenzilico
alcool feniletilico
timolo

Altre sostanze:

TAED solo per polveri
urea
acido maleico
acido malico